

TRACCIA 1 – ATTO –

La sig.ra Caia, insegnante di scuola elementare, all'esito del giudizio di primo grado a suo carico, veniva condannata per il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno degli alunni della prima e della seconda classe a lei affidati, con il diniego delle attenuanti generiche.

In particolare, la sentenza ricostruiva in motivazione le spontanee dichiarazioni rese da due alunne nell'immediatezza dei fatti ai propri genitori, dichiarazioni che trovavano coerente riscontro nelle deposizioni della dirigente scolastica.

Era dunque emerso che l'imputata mancava di pazienza nell'interagire con gli alunni, che li aggrediva verbalmente con continue urla e che, tra l'altro, utilizzava spesso un martelletto da sbattere sulla cattedra per imporre il silenzio.

Rediga il candidato idoneo atto di impugnazione della sentenza di primo grado, in particolare evidenziando: la errata qualificazione del reato contestato (da ricondurre nell'ipotesi più lieve di cui all'art.571), la distanza temporale tra la assunzione di informazioni dalle due bimbe, nelle forme dell'incidente probatorio, rispetto al momento degli accadimenti, con conseguente possibilità di contaminazione esterna del contenuto. La possibilità di suggestione sulle bimbe ad opera dei genitori, la proporzionalità dei mezzi di correzione utilizzati dall'insegnante, l'assenza di prova in ordine alla causazione di una malattia nel corpo e nella mente nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche.

TRACCIA 2 – PARERE-

Sempronio viene denunciata dalla sua ex compagna Caia per aver fatto mancare adeguati mezzi di sussistenza alla figlia nata dalla loro precedente relazione, all'epoca dei fatti minorenni, omettendo di corrisponderle n.4 mensilità.

Sempronio, nel frattempo senza fissa occupazione, ritenendo di non essersi mai sottratto agli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale, si rivolge ad un legale, preoccupato dei rischi connessi alla querela e del procedimento aperto a suo carico, al fine di meglio comprendere le possibili conseguenze delle proprie omissioni.

Premessi brevi cenni sul reato di cui all'art.570 c.p., sulle differenze con il delitto previsto dall'art.388 c.p. e sulla possibilità di applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art.131bis codice penale, rediga il candidato parere motivato, evidenziando anche il fatto che la figlia, nel frattempo diventata maggiorenne, abbia invero raggiunto una autosufficienza economica tale da far venir meno lo stato di bisogno.